

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-974 del 27/02/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA BOVINZOO S.R.L. con sede legale in Comune di Borghi, Via Fondovalle Rubicone n.39. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad allevamento di bovini e a produzione di energia elettrica e termica da biogas sito nel Comune di Borghi, Via Fondovalle Rubicone n.39
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1021 del 27/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventisette FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA BOVINZOO S.R.L. con sede legale in Comune di Borghi, Via Fondovalle Rubicone n.39. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad allevamento di bovini e a produzione di energia elettrica e termica da biogas sito nel Comune di Borghi, Via Fondovalle Rubicone n.39.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L.R. n. 4 del 06/03/2007;
- Regolamento Regionale 4 gennaio 2016, n.1/2016;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Borghi in data 30/12/2015, acquisita al Prot. Com.le 6174 e da Arpa al PGFC/2016/233 del 11/01/2016, da **SOCIETA' AGRICOLA BOVINZOO S.R.L.** nella persona di Getti Marco, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede legale in Comune di Borghi, Via Fondovalle Rubicone n.39, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito ad allevamento di bovini e a produzione di energia elettrica e termica da biogas (digestione anaerobica di biomasse e reflui zootecnici) sito nel Comune di Borghi, Via Fondovalle Rubicone n.39, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/06;
- valutazione di impatto acustico;

Atteso che in data 05/02/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Borghi documentazione integrativa volontaria, acquisita al PGFC/2016/1946;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, come successivamente integrata, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 23/02/2016 Prot. Com.le 831, acquisita da Arpae al PGFC/2016/2435, formulata dal SUAP del Comune di Borghi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che con Atto Prot. Com.le 848 del 23/02/2016, acquisito da Arpae al PGFC/2016/2465, il Comune di Borghi ha indetto la Conferenza di Servizi;

Dato atto che in data 18/03/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Borghi la documentazione integrativa richiesta, acquisita al PGFC/2016/4212;

Visto che con nota di Arpae PGFC/2016/4866 del 06/04/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che in data 11/04/2016 la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae al PGFC/2016/5044;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 14/04/2016 ha preso atto di quanto comunicato dal Comune di Borghi con Nota Prot. Com.le n.1720 del 14/04/2016 di seguito riportato *“In riferimento alla Conferenza dei Servizi indetta in data 14.04.2016 alle ore 9,30, relativa l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale dello stabilimento sito in Via Fondovalle Rubicone n. 30 della Ditta Bovinzoo srl. con la presente si comunica che siamo impossibilitati a partecipare e chiediamo il rinvio della seduta”* ed ha pertanto rinviato la discussione ad una successiva seduta.

Visto che con nota di Arpae PGFC/2016/5590 del 19/04/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che in data 20/04/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Borghi documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae al PGFC/2016/6007;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 28/04/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione condizionato al rispetto di prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione del quadro riassuntivo delle emissioni aggiornato;
- in merito alla comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, il Responsabile dell'endo-procedimento non ha evidenziato motivi ostativi e provvederà a predisporre apposito parere;
- in merito all'impatto acustico, il Sindaco del Comune di Borghi, presente in Conferenza, ha comunicato di non essere a conoscenza di problematiche relative all'impatto acustico e ha precisato che farà pervenire il parere di competenza in merito a tali aspetti;

- ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione del quadro riassuntivo delle emissioni aggiornato e delle valutazioni comunali in merito all'impatto acustico.

Atteso che in data 06/05/2016 la Ditta ha trasmesso la documentazione richiesta in sede di Conferenza di Servizi relativamente alle emissioni in atmosfera, acquisita da Arpa e al PGFC/2016/6845;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Rapporto istruttorio acquisito in data 21/02/2017;
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/06 - Rapporto istruttorio acquisito in data 05/05/2016;
- Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995: Nota Prot. Com.le 2063 del 05/05/2016 a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Borghi, acquisita da Arpa e al PGFC/2016/720;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, nell'ALLEGATO B e nell'ALLEGATO C, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Atteso che il responsabile dell'endo-procedimento "Emissioni in atmosfera" nel proprio Rapporto istruttorio ha specificato quanto segue: *"(...) Dato atto che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., contenuta nel provvedimento di AUA, sostituirà le disposizioni, le prescrizioni e i limiti relativi alle emissioni in atmosfera di cui al Titolo I della Parte Quinta del DLgs 152/06 e s.m.i., già ricompresi nei seguenti atti:*

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 186 del 06/05/2005 prot. 89763/04 del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Forlì-Cesena rilasciata a BOVINZOO srl per l'attività di allevamento;*
- *procedura abilitativa semplificata (P.A.S.), ai sensi del DLgs 28/11 e s.m.i., depositata da BOVINZOO srl in Comune di Borghi in data 20/10/2012 prot. n. 6920 per l'attività di produzione ed utilizzo di biogas a seguito di digestione anaerobica di biomassa;*

Pertanto a decorrere dal rilascio del provvedimento di AUA cessano di produrre effetti le prescrizioni, i limiti e quant'altro relativo alle emissioni in atmosfera contenuto negli atti sopra citati;

Evidenziato che il provvedimento di AUA dovrà essere trasmesso anche al Settore Tecnico del Comune di Borghi visto che andrà a sostituire le disposizioni, le prescrizioni e i limiti relativi alle emissioni in atmosfera già ricompresi nella procedura abilitativa semplificata (P.A.S.), ai sensi del DLgs 28/11 e s.m.i., depositata in Comune di Borghi in data 20/10/2012 prot. n. 6920";

Dato atto che il provvedimento di AUA sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del provvedimento di AUA:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 186 del 06/05/2005 prot. 89763/04 del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Forlì-Cesena;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **SOCIETA' AGRICOLA BOVINZOO S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Borghi;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e, al Comune di Borghi ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche

potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luca Balestri, Tamara Mordenti e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SOCIETA' AGRICOLA BOVINZOO S.R.L.** (C.F./P.IVA 00236310405) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Borghi, Via Fondovalle Rubicone n.39, per **l'insediamento adibito ad allevamento di bovini e a produzione di energia elettrica e termica da biogas (digestione anaerobica di biomasse e reflui zootecnici) sito nel Comune di Borghi, Via Fondovalle Rubicone n.39.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento** di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/06.
 - **Nulla-osta acustico** art. 8 co.6 L. 447/1995.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B** e nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Borghi e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Borghi ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luca Balestri, Tamara Mordenti e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Borghi per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Borghi (Ufficio Tecnico) per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 186 del 06/05/05 prot. n. 89763/04, rilasciato ai sensi del previgente D.P.R. 203/88, in scadenza al 31/12/15 ai sensi dell'art. 282 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Nello stabilimento è presente anche un impianto di produzione di energia con motore a cogenerazione elettrica alimentato a biogas prodotto dalla digestione anaerobica di biomassa, con relative emissioni in atmosfera, autorizzato con procedura abilitativa semplificata (P.A.S.), ai sensi del DLgs 28/11 e s.m.i., depositata da BOVINZOO srl in Comune di Borghi in data 20/10/2012 prot. n. 6920.

Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesta l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prevedendo modifiche relative all'inserimento di un capannone e di un silos per quanto riguarda l'attività di allevamento mentre per quanto riguarda l'impianto a biogas le modifiche rispetto a quanto autorizzato con la P.A.S. consistono nella mancata realizzazione della condotta diretta atta a trasferire al digestore il liquame zootecnico dalle vasche di raccolta presso le stalle e della copertura pneumatica della tramoggia di carico dei materiali solidi al digestore (come comunicato con successiva nota del 26/04/16).

Con e-mail del 16/02/2016 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena una relazione tecnica istruttoria complessiva di tutte le emissioni, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 28/04/2016, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto relativamente alle emissioni in atmosfera le valutazioni che seguono.

L'insediamento è composto da 8 capannoni per l'allevamento di 1600 bovini da carne; in 6 capannoni è presente la stabulazione su pavimentazione con grigliato (1400 bovini) ed in 2 (stalle di sosta) è presente la lettiera permanente (200 bovini) ed alcune strutture di servizio (fienili, concimaia, centrale elettrica, ecc.); è inoltre presente un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas dal trattamento delle deiezioni dell'allevamento e di sottoprodotti di origine agricola. I vitelli in ingresso all'azienda vengono tenuti per un periodo di circa un 3-4 settimane nelle due stalle di sosta per accertamenti sanitari. Terminato il periodo di quarantena i vitelli vengono trasferiti nelle altre stalle suddivise in box. I capannoni sono chiusi, con circa 40 finestrate laterali (m 1,40 di altezza per m 2,00 di larghezza) e 40 cupolini centrali nel soffitto (m 0,50 per m 2,00); la ventilazione è di tipo naturale.

Le deiezioni prodotte nelle stalle da ingrasso con stabulazione su grigliato sono liquide (liquame) mentre sono solide (letame) quelle prodotte nelle stalle di sosta con lettiera.

I liquami prodotti si raccolgono nelle fosse sottostanti alla pavimentazione con grigliato e vengono rimossi con l'impiego di raschiatori meccanici, con accumulo nelle vasche presenti in testata ai capannoni. I liquami raccolti nelle vasche delle stalle sono trasferiti al biodigestore con carri botte (3-4 conferimenti/giorno nell'arco massimo di 30 minuti). Il liquame viene scaricato dalla botte entro una vasca interrata in cemento (prevasca) chiusa, dotata di botola di apertura di circa 1x1 m, aperta per i 30 minuti/giorno necessari allo scarico delle botti di liquame. Il digestato prodotto dall'impianto di biogas viene scaricato immettendolo in fognatura collegata ai lagoni di stoccaggio posti sul lato opposto della SP85 Rubicone-Scodella (Fondovalle Rubicone).

Il letame viene periodicamente tolto dalle stalle di sosta e stoccato in concimaia in attesa dello spandimento sul suolo coltivato, oppure avviato a trattamento nell'impianto di digestione anaerobica, per la produzione di energia. È presente una concimaia di circa 200 mq di superficie, chiusa su tre lati con pannelli prefabbricati in c.a., coperta da tettoia, con sistema di raccolta dei liquami di percolazione, che vengono inviati nella vasca della stalla n° 5. Il trasferimento dei

materiali solidi alla tramoggia di carico, unitamente alle altre matrici organiche (mais prevalentemente), si esegue con pala meccanica ed ha una durata massima giornaliera di 15-20 minuti; la tramoggia di carico dell'impianto di biogas è aperta.

Lo stoccaggio dei prodotti utilizzati per la formulazione dei mangimi avviene in silos verticali ed orizzontali (platee di cemento con pareti in pannelli prefabbricati di c.a.) e sfuso coperto con teloni, sia confezionato all'interno di silos-bag (tubi di PE che contengono pastone di pannocchie di mais o altri prodotti per uso mangimistico).

Nell'allevamento non sono presenti emissioni convogliate, la ventilazione delle stalle è di tipo naturale. Sono presenti 5 silos verticali per il deposito del mangime (E7-E11), lo scarico del mangime viene eseguito con braccio articolato con coclea e calza in materiale plastico introdotta all'interno del silos stesso, evitando dispersione di polveri. E' presente un generatore di emergenza alimentato a gasolio da 50 KVA, pari a circa 82 kW di potenza termica (E6). Nell'impianto di digestione anaerobica sono presenti emissioni convogliate: scarico dei fumi del cogeneratore alimentato a biogas (E1) di circa 190 kW di potenza elettrica (circa 420 kW di potenza termica), il cui funzionamento è continuo; valvole di sovrappressione di sicurezza dei digestori anerobici (E3-E4) che entrano in funzione in caso di emergenza quando, in presenza di produzione di biogas, entrambe le utenze del biogas (generatore e torcia di emergenza) non sono funzionanti e la pressione all'interno dei digestori rischia di superare i limiti di tenuta degli stessi.

Le emissioni diffuse sono dovute alla torcia per la combustione del biogas dell'impianto di digestione anaerobica che in presenza di emergenza o in caso di manutenzione al motore del generatore di corrente (il funzionamento è occasionale e contestuale agli interventi di manutenzione al motore, e l'accensione avviene in automatico con fiamma libera in atmosfera, per cui i fumi di combustione del biogas non sono convogliati ma diffusi nell'ambiente (E2). Presso l'impianto di digestione anaerobica è presente una tramoggia in metallo, fuori terra, superiormente aperta, nella quale vengono scaricate le matrici solide da immettere nei digestori (sottoprodotti di origine agricola e/o letame) generando emissioni di odori di tipo diffuso (E5). Sono presenti tre bacini di stoccaggio dei liquami (E12) con superficie complessiva di circa 3.225 mq, nei quali viene immesso digestato, acque di dilavamento delle trincee A e B (ove è depositato silomais) ed acque di lavaggio prodotte dall'allevamento avicolo ditta Fondovalle Rubicone.

Sono inoltre origine di emissioni diffuse le stalle di stabulazione e in particolare quelle aperte (stalle di sosta).

In considerazione della tipologia delle emissioni e dei sistemi di contenimento/riduzione adottati per la gestione dell'allevamento bovino, si prescrive quanto segue:

1. Per le due stalle "di sosta" ove è presente la lettiera permanente si prescrive l'impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantità sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera. La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.
2. Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.
3. L'esercizio e la conduzione degli impianti e delle attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato anche al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse, in particolare quelle di tipo odorigeno.
4. Le zone intorno ai capannoni devono essere gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.
5. In relazione al fatto che gli stoccaggi dei liquami (lagoni) non hanno una copertura fissa, progettata per minimizzare le emissioni in atmosfera, devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre il digestato al di sotto del pelo libero della superficie.
6. Tutte le alberature presenti presso l'impianto dovranno essere adeguatamente curate e sostituite in caso di fallanze entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva all'evento).

Il Sindaco del Comune di Borghi ha precisato che le modifiche evidenziate nell'istanza di AUA in oggetto rispetto alla P.A.S. presentata in Comune in data 20/10/12, tenendo conto della comunicazione presentata dalla Ditta il 26/04/16, contenente le motivazioni tecniche alla base delle modifiche, e della copertura della tramoggia con telo in plastica fissato con anelli elastici, non sono ostative rispetto al rilascio dell'AUA. Pertanto il Comune di Borghi ha espresso parere favorevole.

Il Rappresentante della Ditta ha dichiarato che la tramoggia viene caricata una volta al giorno per circa 20 minuti, precisa che in tale fase possono originarsi emissioni diffuse da tale attività. Dopo tale caricamento la tramoggia viene coperta con il telo in plastica fissato con anelli elastici. Precisa altresì, come emerge dalle integrazioni volontarie prodotte in data 08/04/16, che presso lo stabilimento è presente un'ulteriore emissione diffusa derivante dal pozzetto di carico della prevasca durante le operazioni di immissione del liquame bovino. Tale operazione di immissione ha una durata di circa 40 minuti al giorno, effettuata la quale il pozzetto viene richiuso con apposita botola. A tale proposito si è impegnato a trasmettere quanto prima il quadro riassuntivo delle emissioni aggiornato.

La Conferenza di servizi, all'unanimità dei presenti, tenendo conto delle precisazioni fornite dalla Ditta, ha ritenuto di inserire le emissioni diffuse (riportate nel quadro riassuntivo delle emissioni presentato dalla Ditta, compresa l'emissione diffusa derivante dallo scarico del liquame bovino nella prevasca) nell'ambito della autorizzazione alle emissioni in atmosfera. La Conferenza ha precisato inoltre che:

- Le emissioni **E3** ed **E4** sono classificabili come sfiami e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto;
- L'emissione **E6** generatore di emergenza a gasolio non è sottoposta alla autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., perché proveniente da impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale emissione non deve rispettare limiti ai sensi del combinato disposto del punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i e del punto 3. della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/06.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 14/04/2016 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione del quadro riassuntivo delle emissioni aggiornato. Con PEC del 06/05/16 PGFC/2016/6845 la Ditta ha trasmesso il quadro riassuntivo delle emissioni aggiornato.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 14/04/16, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Borghi in data 30/12/2015 P.G.N. 6174, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E1 - GRUPPO ELETTROGENO DI COGENERAZIONE alimentato a

biogas 420 kW termici

proveniente da un impianto compreso alla lettera ff) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono individuati per il caso specifico dalla D.G.R. 1496/11. Pertanto ai sensi di quanto stabilito per gli "impianti nuovi" a tali emissioni si applicano i valori limite indicati al punto 7 dell'Allegato 4.36 alla DGR 1496/11. Il valore limite per il COT (escluso il metano) dovrà essere pari a 100 mg/Nmc, ai sensi di quanto specificatamente disposto dal Decreto 19/05/2016 n. 118:

INQUINANTI	VALORI LIMITE espressi in mg/Nmc, riferiti al 5% di O ₂ PER POTENZA TERMICA NOMINALE > 250 kW e ≤ 3MW
Polveri	10
Composti organici volatili (espressi come COT)*	100
NO _x e NH ₃ ** (espressi come NO ₂)	450
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	350
Monossido di carbonio	500
Composti inorganici del cloro(espressi come HCl)	10
* escluso il metano	
** in presenza di impianti di abbattimento che ne producano	

Il biogas impiegato dovrà avere le caratteristiche indicate alla Parte II, sezione 6 di cui all'allegato X del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Ai sensi di quanto disposto dal punto 9. dell'Allegato 4.36 alla DGR 1496/11, la Ditta deve provvedere ad effettuare il controllo analitico dell'emissione E1 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato. A tal fine l'emissione deve essere dotata di presa di misura e dispositivi per il campionamento in sicurezza aventi le caratteristiche riportate nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650).

Ai sensi di quanto disposto dal punto 11. dell'Allegato 4.36 alla DGR 1496/11, la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro, tenuto a disposizione delle Autorità di controllo. Il gestore trasmette inoltre i dati annuali relativi alle emissioni (certificati analitici) ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpae.emr.it).

EMISSIONE E6 - GENERATORE a gasolio 82 kW (di emergenza)

proveniente da impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale emissione non deve rispettare limiti ai sensi del combinato disposto del punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 smi e del punto 3. della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONI E3 ed E4 - SFIATI VALVOLE SOVRAPRESSIONE

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla **attività di allevamento** di seguito specificata:
- *tipologia produttiva* – bovini da carne;
 - *numero massimo di capi* – 1.600 capi;
 - *ciclo produttivo*: 1,5 anno circa;
 - *tecniche di stabulazione adottate* – stabulazione su pavimentazione con grigliato in n. 6 capannoni e lettiera permanente in n. 2 capannoni

costituite da:

- emissioni di polveri derivanti dalla movimentazione e stoccaggio dei mangimi (n. 5 silos **EMISSIONI E7 – E11**);
- emissioni di polveri, ammoniaca, metano e sostanze odorigene dalle finestre laterali e cupolini centrali nel soffitto dei capannoni, derivanti prevalentemente dalla asciugatura delle deiezioni e dalla traspirazione degli animali;

sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

- a) Per le due stalle “di sosta” ove è presente la lettiera permanente dovranno essere impiegati paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantità sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera. La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali;
 - b) Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.
 - c) L'esercizio e la conduzione degli impianti e delle attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato anche al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse, in particolare quelle di tipo odorigeno.
 - d) Le zone intorno ai capannoni devono essere gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
 - e) In relazione al fatto che gli stoccaggi dei liquami (lagoni) non hanno una copertura fissa, progettata per minimizzare le emissioni in atmosfera, devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre il digestato al di sotto del pelo libero della superficie;
 - f) Tutte le alberature presenti presso l'impianto dovranno essere adeguatamente curate e sostituite in caso di fallanze entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva all'evento).
2. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di **produzione di energia elettrica e termica da biogas** (digestione anaerobica di biomassa) **costituite da**:

EMISSIONE E2 – TORCIA DI EMERGENZA

Altezza minima

5 m

Durata

variabile

Dovrà essere garantita una efficienza minima di combustione del 99% espressa come CO₂/(CO₂+CO)

EMISSIONE DIFFUSA E5 - TRAMOGGIA CARICO PRODOTTI AGRICOLI ED EFFLUENTI ZOOTECNICI

EMISSIONE DIFFUSA E12 - LAGONI STOCCAGGIO DIGESTATO

EMMISSIONE DIFFUSA E13 - PREVASCA CARICO LIQUAMI

sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

- a) Il gestore deve mettere in opera tutti gli accorgimenti atti a limitare la formazione di **emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorigene**, provvedendo a mantenere una buona gestione dell'impianto (pulizia pozzetti e reti di scolo, quantità e caratteristiche delle biomasse caricate all'impianto, controlli interni) e ponendo particolare attenzione alla movimentazione dei materiali e gestione degli stoccaggi (biomasse e digestato). In particolare dovrà essere attuato un attento monitoraggio della funzionalità dell'impianto in conformità a quanto previsto al paragrafo 5 dell'Allegato alla D.G.R. 1495/2011 ed assicurata la puntuale annotazione dei risultati dei controlli effettuati sul **registro** di cui al **punto 2 lettera c)**.
- b) I quantitativi annuali di liquame e biomassa alimentati al digestore, l'energia elettrica prodotta annualmente e gli eventi di entrata in funzione degli apparati d'emergenza devono essere annotati sul **registro** di cui al **punto 2 lettera c)**.
- c) Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere annotati i dati relativi ai controlli effettuati sulla funzionalità dell'impianto come richiesto al precedente punto 2 lettera a), in ottemperanza a quanto stabilito dal paragrafo 5 dell'Allegato alla D.G.R. 1495/2011;
 - dovranno essere annotati i dati indicati al precedente punto 2 lettera b), in ottemperanza a quanto stabilito al punto 13 dell'Allegato 4.36 alla D.G.R. 1496/2011.

COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO (Art.112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Dato atto che la Ditta Bovizoo s.r.l. ha presentato la seguente documentazione:

- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento caricata sul programma Gestione Effluenti con n. **15145 mod 4**;
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento caricata sul programma Gestione Effluenti con n. **16792 mod 5**;

Visto il parere di ARPA del 19/06/2015 prot. prov. n. 56471/15

Visti gli esiti della conferenza dei servizi del 28/04/2016 che esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA;

Dato atto che:

- presso l'allevamento zootecnico è installato un impianto di digestione anaerobica che tratta i reflui zootecnici prodotto dai bovini e che i contenitori di stoccaggio sono destinati al contenimento del digestato prodotto dall'impianto stesso;
- all'impianto di digestione anaerobica sono convogliati anche le acque di lavaggio della ditta Fondovalle Rubicone per circa 31 mc all'anno;

Precisato che l'Unità Zootecnia-A.I.A della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ha effettuato verifiche sulla Comunicazione di cui sopra ed, in particolare, sui parametri di calcolo utilizzati al *QUADRO 5*, sull'adeguatezza delle strutture di stoccaggio di cui al *QUADRO 9*, e sui terreni di spandimento riportati al *QUADRO 10*;

PRESCRIZIONI

- 1) Ogni variazione nelle modalità di gestione degli effluenti, dovrà essere preventivamente comunicata;
- 2) Ogni variazione dei terreni di spandimento dovrà essere comunicata all'autorità competente come modifica ai sensi dell'art. 23 comma 4 del Reg. Reg. 1/2016;
- 3) La Ditta dovrà provvedere a registrare i singoli spandimenti entro 15 giorni dall'intervento, annotando i dati elencati dal Regolamento Regionale 1/2016. Il registro dovrà essere conservato in Azienda;
- 4) L'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 1 del 04/01/2016.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

In riferimento alla richiesta presentata al Comune di Borghi in data 30.12.2015; dalla Ditta BOVINZOO S.r.l. per l'impianto situato in Comune di Borghi Via Fondovalle Rubicone n.39

Si prende atto della previsione di impatto acustico ai sensi dell'art.8, comma 4 della Legge 447/95 e ss.mm presentata dalla Ditta stessa in data 10.11.2012 prot. n. 7462 a firma del Dott. Missiroli Ermes eccependola con le seguenti prescrizioni:

1. venga rispettato il parere del Servizio Sanitario Regionale Emilia - Romagna prot. n. 297/2012 3 e precisamente *“in riferimento all'impatto acustico, considerata la molteplicità delle sorgenti sonore ed il loro funzionamento continuativo anche in periodo notturno si ritiene necessario un monitoraggio acustico post operam da effettuarsi presso l'unità abitativa denominata R2 con durata da concordarsi con l'Amministrazione Comunale, durante le fasce orarie più sensibili del periodo notturno, con valutazione dell'eventuale presenza di componenti tonali. Tale relazione dovrà essere redatta ed inviata all'Amministrazione Comunale non appena l'impianto abbia raggiunto il normale regime di funzionamento”*.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.